



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 27/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIP-ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisette del mese di Giugno alle ore 17:30, in Oristano nella Sala Consiliare della Provincia, regolarmente convocato, in seduta pubblica, in prima convocazione, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Puddu Giuseppe il Consiglio comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Dott.ssa Maria Rimedia Chergia.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	SANNA MASSIMILIANO	X		14	MUREDDU LUIGI	X	
2	ANGIOI PAOLO	X		15	OBINU GIUSEPPE	X	
3	CARBONI GIUSEPPE	X		16	OBINU MARIA		X
4	DAGA MASSIMILIANO		X	17	ORRU' STEFANIA	X	
5	DELLA VOLPE CARLA		X	18	PECORARO VINCENZO	X	
6	DERIU FULVIO		X	19	PINNA FRANCESCO ANGELO	X	
7	FEDERICO FRANCESCO ANGELO ANTONIO		X	20	PISANU ROBERTO		X
8	GUISO GIAN MICHELE	X		21	PORCU GIANFRANCO	X	
9	IATALESE ANTONIO	X		22	SANNA EFISIO		X
10	LICHERI GIANFRANCO	X		23	PUDDU GIUSEPPE	X	
11	LOCCI SERGIO	X		24	TATTI DAVIDE RINALDO	X	
12	MARCHI FRANCESCA	X		25	URAS GIULIANO	X	
13	MARCOLI UMBERTO	X					

PRESENTI: 18 ASSENTI: 7

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare il seguente argomento.

Risultano presenti gli Assessori DE SENEEN VALENTINA, FRANCESCHI ANTONIO, MURRU CARMEN, PREVETE SIMONE PIETRO, CUCCU IVANO, FAEDDA LUCA, ZEDDA MARIA BONARIA

Il Consiglio comunale

richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, prorogato per l'anno 2024, al 30 giugno 2024";

considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-

2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell’Autorità n. 363/2021 con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;
- la determina n. 2/2021 con cui ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013; comma 654, stabilisce quanto segue: “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

visto, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

verificato che ai sensi del comma 667 dell'art. 1 della L. 147/2013 "Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, (...), sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea."

considerato che il Comune di Oristano ha individuato, con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 20.10.2023, nello schema I "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della deliberazione n. 15/2022/R/rif.;

richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARIP), approvato con propria deliberazione n. 62 del 20.12.2022, e modificato con deliberazione n. 9 del 30.04.2024;

visto il "Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" e delibera ARERA 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, :

	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	5.919.462	5.977.275

verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

considerato che la delibera di approvazione delle tariffe TARIP da parte del Consiglio Comunale dovrà essere trasmessa ad ARERA;

ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del d.lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARIP da applicare per l'anno 2024 sulla base del PEF 2024-2025, annualità 2024;

dato atto che sull'importo della TARIP viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

preso atto che la delibera che approva le tariffe TARIP dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

visto l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che «A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, prorogato per l'anno 2024 al 30 Giugno»;

visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 19/12/2024;

visto il Dup approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 28/11/2024;

visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267 aggiornato al DL 41/2022;

rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del d.lgs. 267/00;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 20.06.2024;

acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18.08.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;

visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare permanente in data 24.06.2024;

preso atto della presentazione svolta dall'Assessore Luca Faedda e dell'intervento dei Consiglieri Iatalese, Marcoli, Locci e Sindaco, come riportati nella registrazione audio-video integrale della seduta;

preso atto che al momento della votazione risulta assente la Consigliera Marchi;

visto il risultato favorevole della votazione espressa per appello nominale: presenti 17; votanti 15; voti favorevoli 15; astenuti 2 (Marcoli, Obinu Giuseppe);

delibera

1) di approvare per l'anno 2024 le seguenti tariffe TARIP:

UTENZE DOMESTICHE

	Tariffa utenza <u>DOMESTICA</u>	Tariffa fissa	Tariffa Variabile 1	Tariffa Variabile 2 (svuotamenti minimi)
1.1	Un componente	€ 0,75534	€ 56,25611	€ 38,40
1.2	Due componenti	€ 0,87657	€ 106,26155	€ 41,60
1.3	Tre componenti	€ 0,95117	€ 136,26481	€ 44,80
1.4	Quattro componenti	€ 1,01645	€ 168,76834	€ 48,00
1.5	Cinque componenti	€ 1,02577	€ 206,89749	€ 51,20
1.6	Sei o più componenti	€ 0,98847	€ 236,90075	€ 57,60

– gli svuotamenti minimi già previsti in tariffa (Tariffa variabile 2) sono i seguenti:

		Volume contenitore	Svuotamenti minimi già previsti in tariffa
1.1	Un componente	40	24
1.2	Due componenti	40	26
1.3	Tre componenti	40	28
1.4	Quattro componenti	40	30
1.5	Cinque componenti	40	32
1.6	Sei o più componenti	40	36

– agli svuotamenti aggiuntivi, ovvero gli svuotamenti effettivamente rendicontati oltre gli svuotamenti minimi, è applicato un costo €/litro di € 0,040 ,pertanto il costo di ogni singolo svuotamento aggiuntivo del contenitore di 40 litri assegnato alle utenze domestiche è pari ad € 1,60.

UTENZE NON DOMESTICHE:

	Tariffa utenza <u>NON DOMESTICA</u>	Tariffa fissa	Tariffa Variabile 1	Tariffa Variabile 2 (svuotamenti minimi)
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,89274	€ 0,89621	€ 115,20
2.2	Cinematografi e teatri	€ 0,66601	€ 0,67134	€ 144,00

2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,51014	€ 0,52143	€ 172,80
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,89274	€ 1,06730	€ 199,36
2.5	Stabilimenti balneari	€ 0,56682	€ 0,84732	€ 172,80
2.6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,48179	€ 0,49373	€ 249,60
2.7	Alberghi con ristorante	€ 1,99803	€ 2,02869	€ 1.056,00
2.8	Alberghi senza ristorante	€ 1,53041	€ 1,54800	€ 345,60
2.9	Case di cura e riposo	€ 1,54458	€ 1,56755	€ 798,72
2.10	Ospedali	€ 2,02637	€ 2,05313	€ 22.880,00
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,41704	€ 1,46652	€ 249,60
2.12	Banche ed istituti di credito	€ 1,11946	€ 1,12922	€ 57,60
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,41704	€ 1,51541	€ 86,40
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,12556	€ 2,15416	€ 86,40
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,41704	€ 1,30358	€ 57,60
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,83409	€ 2,39369	-
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,41704	€ 2,15253	€ 57,60
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,41704	€ 1,48445	€ 86,40
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,41704	€ 1,97166	€ 57,60
2.20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,33202	€ 1,34431	€ 57,60
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,30368	€ 1,32150	€ 57,60
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 4,81795	€ 4,87701	230,40
2.23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 3,61346	€ 3,65001	172,80
2.24	Bar, caffè, pasticceria	€ 3,62763	€ 3,66631	115,20
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,45758	€ 3,50336	345,60
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,47176	€ 3,51151	172,80
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 6,26333	€ 6,34353	57,60
2.28	Ipermercati di generi misti	€ 3,86853	€ 3,90747	5.280,00
2.29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 11,67643	€ 11,82181	-
2.30	Discoteche, night club	€ 2,70655	€ 2,73751	528,00

– gli svuotamenti minimi già previsti in tariffa (Tariffa variabile 2) sono i seguenti:

	Tariffa utenza <u>NON DOMESTICA</u>	Svotame nti Minini
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	24
2.2	Cinematografi e teatri	30
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	36
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	12
2.5	Stabilimenti balneari	12
2.6	Esposizioni, autosaloni	52
2.7	Alberghi con ristorante	24
2.8	Alberghi senza ristorante	24
2.9	Case di cura e riposo	52
2.10	Ospedali	52
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali	52
2.12	Banche ed istituti di credito	12
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	18
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	18
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	12
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	-
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12
2.20	Attività industriali con capannoni di produzione	12
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	12
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	48
2.23	Mense, birrerie, amburgherie	36
2.24	Bar, caffè, pasticceria	24
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	36
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	36
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12
2.28	Ipermercati di generi misti	12
2.29	Banchi di mercato genere alimentari	-

2.30	Discoteche, night club	12
-------------	------------------------	----

- agli svuotamenti aggiuntivi, ovvero gli svuotamenti effettivamente rendicontati oltre gli svuotamenti minimi, è applicato un costo €/litro di € 0,040;
- 2) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario 2024-2025, annualità 2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.06.2024;
 - 3) di stabilire per l'anno 2024 le seguenti scadenze per il versamento della TARIP:-
 - 16 Agosto;
 - 16 Ottobre;
 - 16 Dicembre;
 - 4) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 - 5) di provvedere alla trasmissione ad ARERA ai sensi dell'art. 6 della delibera dell'Autorità n. 443/2019/R/RIF.

Successivamente, su proposta del Presidente,

Il Consiglio comunale

preso atto che al momento della votazione risulta assente Il Consigliere Obinu Giuseppe; visto il risultato favorevole della votazione espressa per appello nominale: presenti 16; votanti 15; voti favorevoli 15; astentuti 1 (Marcoli);

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del d.lgs. 18.08.2000 nr. 267, considerata l'urgenza di dare attuazione alla stessa.

Il Presidente del Consiglio
Puđu Giuseppe

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Vice Segretario
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia